

N. 00215/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01992/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1992 del 2009, proposto da:

Telve Rigo S.r.l., Trentin Ghiaia S.p.A., Mac Beton S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avv. Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Ezio Zanon e Luisa Londei, con domicilio presso la sede dell'avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio, 23;

Comune di Vedelago in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Guido Sartorato, Franco Stivanello Gussoni, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in

Venezia, Dorsoduro, 3593;

Provincia di Treviso, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;

Commissione Regionale V.I.A., in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Ceotto S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Del Giudice e Carlo Stradiotto, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Venezia-Mestre, via Einaudi, 24;

per l'annullamento

della delibera della Giunta Regionale del Veneto 7/7/2009 n. 2017, avente ad oggetto: "Ceotto s.r.l. - progetto di ampliamento cava di ghiaia denominata 'Casacorba', Comune di locazione: Vedelago (TV). Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 11 e 24 della L.R. n. 10/99"; annullamento, del pari previa sospensiva, del parere n. 223 del 14/1/2009 della Commissione Regionale V.I.A., avente ad oggetto: "Ceotto s.r.l. - progetto di ampliamento cava di ghiaia denominata 'Casacorba', Comune di locazione: Vedelago (TV). Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 11 e 24 della L.R. n. 10/99".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto, di Comune di

Vedelago e di Ceotto S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Nicola

Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame, le società Telve Rigo, Trentin Ghiaia e Mac Beton, esercenti l'attività estrattiva nel Comune di Vedelago, hanno impugnato la DGRV n. 2017 del 7.07.2009 ed il connesso parere della Commissione regionale VIA n. 223 del 14.01.2009 con cui è stato approvato ed autorizzato, ai sensi degli artt. 11 e 24 L.R. 10/1999, il progetto della ditta Ceotto s.r.l. di ampliamento della cava di ghiaia denominata "Casacorba", finitima ad altri bacini estrattivi (denominati "Baracche", "Ca' Matta e "Bonelle") coltivati dalle ricorrenti.

Queste ultime hanno articolato quattro motivi di ricorso:

1. Violazione dell'art. 44, L.R. n. 44/1982, nonché eccesso di potere per erroneità di presupposto, carenza d'istruttoria, difetto di motivazione e sviamento di potere, avendo la Regione Veneto autorizzato l'ampliamento della cava "Casacorba" per un quantitativo di materiale estraibile complessivamente pari ad un incremento del 280% rispetto al contingente scavabile concesso nel 1979, pari all'epoca a 1.860.000 mc;

2. Violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990 e dell'art. 44, L.R. n. 44/1982, nonché eccesso di potere per difetto d'istruttoria, carenza di motivazione e presupposti, non avendo la Regione Veneto motivato il provvedimento autorizzativo in punto di congruità ed adeguatezza del progetto di ricomposizione ambientale;
3. Violazione dell'art. 24, L.R. n. 1/2004, nonché eccesso di potere, non avendo la Giunta Regionale Veneta chiesto il preventivo parere della Commissione Tecnica Provinciale per le attività di cava;
4. Violazione degli artt. 13, 18, 19 bis, L.R. n. 10/1999, violazione del principio di legalità, nonché violazione del giusto procedimento come disciplinato dalla L.R. n. 10/1999, essendo la valutazione d'impatto ambientale, unitamente al provvedimento di autorizzazione all'ampliamento, intervenuti a distanza di circa 4 anni e mezzo dalla relativa domanda.

Si sono costituite la Regione Veneto e la ditta Ceotto, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza d'interesse in capo alle società ricorrenti e contestando, in fatto e in diritto, quanto asserito dalla difesa di quest'ultime.

Si è anche costituito il Comune di Veduggio per intervenire a favore delle ricorrenti e per segnalare il fatto di aver impugnato, con separato ricorso, la medesima delibera n. 2017/2009.

All'udienza del 23 maggio 2012 la causa è stata rinviata al fine di verificare l'esito del procedimento, avviato da parte della Regione, di

ritiro dell'autorizzazione impugnata, non avendo la ditta Ceotto provveduto nei termini agli adempimenti connessi al rilascio del titolo. All'udienza di discussione del 31 gennaio 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio ritiene che, come eccepito dalle parti resistenti, il ricorso debba essere giudicato inammissibile per carenza d'interesse in capo alle società ricorrenti, Telve Rigo, Trentin Ghiaia e Mac Beton.

L'interesse a ricorrere, infatti, deve essere caratterizzato dai requisiti della personalità (deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente), della attualità (deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e deve continuare a sussistere nel corso del giudizio, non essendo sufficiente un'ipotesi o una mera eventualità di lesione) nonché della concretezza (l'interesse va valutato con riferimento ad una concreta lesione o pregiudizio verificatosi a danno del ricorrente).

Ciò premesso, nel caso di specie, secondo la tesi delle ricorrenti, andrebbe affermata la sussistenza in capo alle stesse sia della legittimazione sia dell'interesse a ricorrere posto che: “le stesse esercitano l'attività di cava in area finitima a quella del bacino denominato “Casacorba”, oggetto del provvedimento impugnato di ampliamento; i materiali estraibili in entrambi i bacini appartengono alla

medesima categoria merceologica (ghiaia) e sono volti, quindi, a soddisfare lo stesso segmento di mercato; le volumetrie di scavo accordate in favore della ditta Ceotto mediante il provvedimento impugnato riducono nell'immediato la soglia di superficie di potenziale escavazione prefissata dal legislatore ed i quantitativi massimi di materiale disponibile annualmente, pregiudicando i progetti – già presentati e futuri – delle ricorrenti (ampliamento cava “baracche”) che di tale diminuita disponibilità dovranno tener conto”. Inoltre, il provvedimento di autorizzazione all'ampliamento della cava concesso in favore della ditta Ceotto provocherebbe effetti discorsivi sul mercato, avvantaggiando illegittimamente un concorrente.

Tale tesi non è però meritevole di accoglimento.

Infatti, in primo luogo, l'interesse delle ricorrenti a contestare l'autorizzazione in favore della ditta Ceotto non può essere basato sulla circostanza che, trattandosi di impresa operante nel loro stesso settore, vi sarebbe un interesse a impedire l'ampliamento della quota di mercato del concorrente, in quanto, come condivisibilmente e limpidamente affermato dal Consiglio di Stato “l'aspirazione a impedire che un concorrente ampli la propria quota di mercato costituisce un interesse di mero fatto che non può trovare ingresso nelle aule di giustizia” (sezione VI nr. 7217/2006).

Tuttavia, neppure la posizione di richiedente un'autorizzazione può concretare una situazione soggettiva di interesse qualificato e

differenziato, idonea a legittimare all'impugnazione di un provvedimento di analogo contenuto ormai rilasciato ad altro soggetto, realizzando, la richiesta di autorizzazione, una situazione di semplice aspettativa, consistente nella possibile ma non necessaria acquisizione di una futura posizione di vantaggio. "A questa situazione di "attesa" l'ordinamento non appresta tutela, nel senso di far verificare la legittimità delle misure ampliative adottate nei riguardi dei potenziali concorrenti, ma attuali esercenti l'attività autorizzata" (Cons. Stato, n. 1040/2005).

Nel caso di specie, in particolare, quanto al profilo della lamentata riduzione, a danno delle ricorrenti, delle superfici sfruttabili e dei quantitativi massimi disponibili per effetto dell'ampliamento concesso in favore della società Ceotto, si osserva che l'interesse concreto ed attuale delle società ricorrenti a contestare l'autorizzazione all'ampliamento della cava in favore della società Ceotto, sarebbe potuto scaturire solo da un rigetto di un uguale domanda di ampliamento formulata dalle prime e motivata in ragione del superamento della soglia di superficie scavabile e dei quantitativi massimi estraibili nella zona. Invece, nella fattispecie, posto che non risulta con certezza quali domande ex art. 44, L.R. n. 44/1982 siano attualmente all'esame della Regione ed oltretutto, stante la presenza di margini di discrezionalità tecnica, non sarebbe possibile prevedere l'esito di tali domande, ne consegue che dall'annullamento del provvedimento impugnato non

deriverebbe, al momento, alcuna utilità certa e immediata per le società ricorrenti. Sicchè, la lesione paventata dalle stesse è futura ed eventuale. A ciò si aggiunga che, come evidenziato dalla difesa della Regione, residuerebbe ancora una superficie disponibile per l'attività di cava pari a circa mq. 450.000, con la conseguenza che, anche sottraendo la superficie di cui all'ampliamento della cava denominata "Casacorba", pari a circa 140.000 mq., residuerebbe ancora una superficie disponibile di oltre 300.000 mq. Ne consegue che non è affatto scontato che un'uguale domanda di ampliamento presentata dalle ricorrenti non venga accolta in ragione del superamento dei quantitativi massimi scavabili. Inoltre, a privare d'attualità l'interesse delle ricorrenti concorre la circostanza, anch'essa evidenziata dalla difesa regionale, per cui l'autorizzazione all'ampliamento della suddetta cava "Casacorba" non è ancora efficace, non avendo la richiedente ditta Ceotto provveduto nei termini al compimento dei connessi adempimenti (presentazione di documentazione integrativa e pagamento di contributi), ed essendo perciò in corso un procedimento di ritiro dell'autorizzazione da parte della Regione.

Pertanto, l'interesse al ricorso delle società Telve Rigo, Trentin Ghiaia e Mac Beton, deve ritenersi insussistente per carenza dei requisiti dell'attualità e della concretezza, ed il ricorso deve essere giudicato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in

dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto d'interesse;

condanna le ricorrenti, in solido, a rimborsare alla Regione Veneto e alla società Ceotto le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)